

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50;

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Stefano IMPERIALI | Presidente |
| Angela SILVERI | Consigliere relatore |
| Luigi CIRILLO | Consigliere |
| Daniela ACANFORA | Consigliere |
| Marco SMIROLODO | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza camerale del 5 febbraio 2015

sull'appello proposto dal **Ministero della Difesa**, in persona del dirigente dott.ssa Isabella Cimmino, contro il sig. **S. M.**, non costituitosi in giudizio,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 603/2014 del 19 settembre 2014.

Visto l'appello, iscritto al n. **48405** del registro generale.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello notificato all'appellato presso il difensore costituito in primo grado (Avv. Antonio Faconda) in data 4 dicembre 2014, e ritualmente depositato, il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza n. 603 del 19 settembre 2014 con la quale la Sezione Puglia ha affermato il diritto del sig. S. M. alla pensione privilegiata di quarta categoria della Tabella A, con decorrenza dalla data della domanda, *«oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge»*. Nella motivazione della sentenza la data della domanda è indicata nell'«11-16 dicembre 2007».

Nel gravame l'appellante osserva, innanzitutto, che non intende mettere in discussione il diritto alla pensione tabellare di quarta categoria spettante dalla domanda che, peraltro, è stata presentata il 16.12.1997 e non nel 2007 come indicato dal primo giudice per mero errore materiale. Deduce violazione di legge con riguardo alla spettanza della rivalutazione monetaria per i ratei in scadenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, nonché con riguardo al cumulo di interessi e rivalutazione per i ratei successivi; richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 6/QM/2008, chiedendo che la sentenza sia riformata dando applicazione ai principi ivi enunciati trattandosi di pensione militare tabellare.

In tali limiti l'appellante Ministero ha chiesto che la sentenza impugnata - previa sospensione della sua esecutività limitatamente al capo impugnato - sia riformata con la concessione dei soli interessi legali sui ratei in scadenza anteriormente al 10 agosto 2000 e della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria per i ratei in scadenza nel periodo successivo.

L'appellato, cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza camerale, non si è costituito in giudizio.

Nell'udienza camerale del 5 febbraio 2015, assenti le parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Reputa il Collegio che sussistano i presupposti della pronuncia in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, tenuto conto della manifesta fondatezza dell'appello.

2. Va premesso che il *decisum* del giudice di primo grado risulta poco chiaro, in quanto la Sezione territoriale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, sui ratei arretrati della pensione privilegiata, «*interessi legali e rivalutazione monetaria*», ed ha fatto riferimento a non meglio precisate «*condizioni di legge*».

In ogni caso, l'uso della congiunzione «e» induce a ritenere che il primo giudice abbia inteso riconoscere il diritto del sig. S. a percepire sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria anche per i ratei aventi decorrenza anteriore all'agosto 2000. Deve, sul punto, precisarsi che in effetti – come rilevato dal Ministero appellante e come risulta dal fascicolo di primo grado – la domanda di pensione privilegiata è stata presentata nel mese di dicembre del 1997 e non (come erroneamente detto in sentenza) nel 2007.

3. Orbene, l'art. 5 della legge n. 205 del 2000 ha richiamato, per tutti i giudizi pensionistici davanti a questa Corte, la disposizione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. secondo cui «*il giudice, quando pronuncia sentenza al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto*».

Sul punto è stato chiarito dalle Sezioni Riunite, con sentenza n. 2/QM/2002, che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria «*non va inteso in senso integrale,*

quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi».

Successivamente è stato precisato, dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 6/QM/2008, che all'art. 5 della legge n. 205 del 2000 non può essere attribuita, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, alcuna efficacia retroattiva, per cui alle pensioni privilegiate tabellari e a quelle di guerra, le une e le altre di natura indennitaria e non retributiva, l'art. 429 c.p.c. sui crediti di lavoro è applicabile solo dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della stessa legge n. 205 del 2000. Per i ratei arretrati di pensione tabellare (o di guerra) aventi decorrenza anteriore al 10 agosto 2000, spettano solo gli interessi nella misura legale, fatta salva per il pensionato la possibilità di provare un maggior danno, in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.p.c.

Quindi, nella fattispecie, in accoglimento dell'appello del Ministero della Difesa, va affermato che per i ratei pensionistici arretrati aventi decorrenza posteriore al 10 agosto 2000 spetta all'appellato il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; sui ratei arretrati aventi decorrenza anteriore, e in mancanza della prova di un maggior danno in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23744 del 2009), spettano i soli interessi legali.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, trattandosi di appello proposto senza il patrocinio di un avvocato, sono forfettariamente liquidate in euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

ACCOGLIE

l'appello, iscritto al n. **48405**, proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 603/2014 del 19 settembre 2014 e, per

l'effetto, in riforma della sentenza afferma che il sig. S. M. ha diritto, sui ratei arretrati della pensione privilegiata tabellare di quarta categoria, ai soli interessi legali per i ratei maturati prima del 10 agosto 2000, al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per i ratei maturati successivamente a tale data.

Condanna l'appellato al pagamento all'appellante degli oneri difensivi liquidati in euro 500,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2015